

re, e ai loro lavoranti di ricevere, più di due scellini e sette denari e mezzo al giorno, eccettuati i casi di un lutto pubblico. Tutte le volte, che la legislazione si prende la cura di regolare le differenze fra i maestri e i loro lavoranti, la medesima dà ascolto ai maestri. Perciò quando il regolamento si trova in favore de' lavoranti, è sempre giusto, ed equo: ma non sempre è tale quando favorisce i maestri. La legge, la quale ne' varj mestieri obbliga questi a pagare i lavoranti in denaro, e non già in mercanzie, è interamente giusta, ed equa. Non è già dura realmente pe' maestri: poichè essa impone loro solamente la necessità di pagare in danaro quello, che pretenderebbero pagare, ma che non sempre pagano in mercanzie. Questa legge è in favore de' lavoranti. L'VIII. atto di Giorgio III è in favore de' maestri. Quando questi ultimi cospirano insieme per ribassare la mercede de' loro lavoranti, s' impegnano comunemente sotto una data pena a non dare a' medesimi più di un certo prezzo. Se i lavoranti formassero una cospirazione contraria, e che s'impegnassero ancora sotto una data pena a non lavorare per un tal prezzo, la legge li punirebbe severamente, e se la medesima agisse imparzialmente, tratterebbe nella stessa maniera i maestri.

Era un antico uso ancora quello di regolare i profitti de' mercatanti, e de' trafficanti, tassando tanto il prezzo de' viveri, che delle altre mercanzie. La tassa del pane è il solo vestigio, che in oggi siavi rimasto. Forse è cosa convenevole di tassarlo ove ci è una corporazione esclusiva, ma ove questa non esiste, il